



Decreto Dirigenziale n. 61 del 25/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VISTO DI CONFORMITA' SIAD COMUNE DI SARNO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la L.R. n. 1/2014 prevede all'art. 10 che i comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- c) il Comune di Sarno (SA) non è ancora dotato del SIAD;
- d) in data 30/05/2018 il Comune di Sarno ha inviato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, acquisita al protocollo n.018675, lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15/03/2018 e successiva n. 25 del 05/04/2019 assieme ai seguenti allegati:
 1. N. 3 TAVOLE GRAFICHE individuate dalle TAV. 1a, 1c e 1d;
 2. Relazione delle scelte operate;
 3. Tavola Zonizzazione esistente PUC;
 4. Tavola, quadro di unione, localizzazione delle previsioni commerciali di vendita;
 5. Regolamento.
- e) in data 11/07/2018 la scrivente U.O.D. Attività artigianali, commerciali e distributive della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso, a mezzo PEC, al Comune di Sarno la nota prot. 0449938 avente ad oggetto la richiesta di integrazioni in merito allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, interrompendo il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità del SIAD di cui all'art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando quanto segue:
 - le Norme Tecniche di Attuazione (che devono avere natura dispositiva) sono inserite nello stesso documento della Relazione Illustrativa (che, invece, deve avere carattere giustificativo delle scelte effettuate);
 - la localizzazione delle strutture commerciali non comprende le zone territoriali omogenee scelte per l'insediamento degli EMI;
 - la localizzazione delle strutture commerciali è effettuata solamente attraverso le planimetrie, laddove, invece, esse debbono rappresentare graficamente il testo delle disposizioni;
 - la classificazione delle strutture commerciali non corrisponde alla L.R. 1/2014, in quanto:
 - gli esercizi commerciali con superficie di vendita fino a mq 2.500 non sono grandi strutture di vendita, ma medie strutture di vendita, un esercizio commerciale con superficie di vendita di mq 1.500 non costituisce una grande struttura di vendita;
 - non solo le grandi strutture di vendita, ma anche le medie strutture di vendita, possono essere organizzate come centri commerciali;
 - per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche:
 - l'istituzione, la modifica o il trasferimento di un mercato (di qualsiasi tipologia merceologica e frequenza) deve essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale e non della Giunta Comunale;
 - la durata delle concessioni su posteggi non è fissa a 10 anni, ma è compresa tra 9 e 12 anni, come da L.R.1/2014 ed accordi in Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali;
 - i criteri per la gara di concessione dei posteggi sono fissati dalla L.R. :1/2014 e dagli accordi in Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, non essendo ammessi

- parametri ultranei o differenti;
- la decadenza e la revoca delle concessioni, così come le assenze massime ammesse dal mercato, sono disciplinate dall'art. 57 della L.R. 1/2014 e non possono essere previste sanzioni differenti;
 - gli articoli da 23 a 26 (aventi ad oggetti le "fiere"), da 32 a 33 (aventi ad oggetto gli "hobbisti"), l'articolo 34 ("baratto e vendita di cose usate") e l'articolo 35 ("vendita di opere di propria creazione") non possono far parte del SIAD, perché trattano materie non comprese nella normativa di riferimento;
 - la re-intestazione delle autorizzazioni per il commercio su posteggio per il commercio itinerante, al termine del contratto di trasferimento della gestione dell'azienda, non avviene con il rilascio di nuova autorizzazione, ma per semplice Comunicazione di subingresso;
- f) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di Sarno ha inviato, a mezzo pec, alla scrivente U.O.D. la nota acquisita al protocollo n. 0279322 del 03/05/2019, con la seguente documentazione;
- Deliberazione di C.C. n. 25/2019;
 - N. 3 TAVOLE GRAFICHE individuate dalle TAV. 1a, 1c e 1d;
 - Planimetria dei piani sovracomunali TAV. 1.1.1 Piano Territoriale Regionale, con le relative NTA;
 - Planimetria dei piani sovracomunali TAV. 1.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno con le relative NTA);
 - Relazione giustificativa delle scelte operate;
 - Norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;
 - Tavola Zonizzazione esistente PUC;
 - Tavola, quadro di unione, localizzazione delle previsioni commerciali di vendita;
 - Tavola perimetrazione centro storico;
 - Norme di attuazione SIAD;
 - Regolamento.

CONSIDERATO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania;
- b) a norma dell'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2014, costituisce principio generale dell'ordinamento l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura (esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali), la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato, la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 1/2014, che espressamente è stata approvata con riferimento al D.P.R. n. 160/2010 (avente ad oggetto le attività produttive ed il regolamento del SUAP) le attività commerciali rientrano tra le "attività produttive", come normate dal predetto decreto;
- d) ai sensi della normativa di riferimento richiamata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1/2014 le disposizioni che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali sono oggetto di interpretazione restrittiva;
- e) a norma dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale, con valenza equipollente allo strumento urbanistico generale (P.d.F., P.R.G. o P.U.C.) e funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali; ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato in "adeguamento" se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene:
 - in aree o immobili destinati alla produzione di beni e/o servizi, per la sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale;

- in aree o immobili in cui la funzione commerciale, pur non codificata terminologicamente, non sia vietata dallo strumento urbanistico generale, ma sia possibile in base alle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento;
- f) senza effettuare variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti o la modifica delle destinazioni d'uso che siano vietate dallo strumento urbanistico generale;
- g) ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica se comporta:
 - la realizzazione di nuovi volumi vietati dal vigente strumento urbanistico generale;
 - il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati vietato dal vigente strumento urbanistico generale;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- a) dalla L.R. n. 1/2014;
- b) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

CONSTATATO che

- a) in data 11/07/2018 la scrivente U.O.D. Attività artigianali, commerciali e distributive della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso, a mezzo PEC, al Comune di Sarno la nota prot. 0449938 avente ad oggetto la richiesta di integrazioni in merito allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, interrompendo il termine per la formazione del silenzio assenso in merito al visto di conformità del SIAD di cui all'art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, ed evidenziando quanto segue:
 - le Norme Tecniche di Attuazione (che devono avere natura dispositiva) sono inserite nello stesso documento della Relazione Illustrativa (che, invece, deve avere carattere giustificativo delle scelte effettuate);
 - la localizzazione delle strutture commerciali non comprende le zone territoriali omogenee scelte per l'insediamento degli EMI;
 - la localizzazione delle strutture commerciali è effettuata solamente attraverso le planimetrie, laddove, invece, esse debbono rappresentare graficamente il testo delle disposizioni;
 - la classificazione delle strutture commerciali non corrisponde alla L.R. 1/2014, in quanto:
 - gli esercizi commerciali con superficie di vendita fino a mq 2.500 non sono grandi strutture di vendita, ma medie strutture di vendita, un esercizio commerciale con superficie di vendita di mq 1.500 non costituisce una grande struttura di vendita;
 - non solo le grandi strutture di vendita, ma anche le medie strutture di vendita, possono essere organizzate come centri commerciali;
 - per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche:
 - l'istituzione, la modifica o il trasferimento di un mercato (di qualsiasi tipologia merceologica e frequenza) deve essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale e non della Giunta Comunale;
 - la durata delle concessioni su posteggi non è fissa a 10 anni, ma è compresa tra 9 e 12 anni, come da L.R. 1/2014 ed accordi in Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali;
 - i criteri per la gara di concessione dei posteggi sono fissati dalla L.R. 1/2014 e dagli accordi in Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali, non essendo ammessi parametri ultronei o differenti;
 - la decadenza e la revoca delle concessioni, così come le assenze massime ammesse dal mercato, sono disciplinate dall'art. 57 della L.R. 1/2014 e non possono essere previste sanzioni differenti;
 - gli articoli da 23 a 26 (aventi ad oggetti le "fiere"), da 32 a 33 (aventi ad oggetto gli "hobbisti"), l'articolo 34 ("baratto e vendita di cose usate") e l'articolo 35 ("vendita di opere di propria creazione") non possono far parte del SIAD, perché trattano materie non comprese nella normativa di riferimento;

- la re-intestazione delle autorizzazioni per il commercio su posteggio per il commercio itinerante, al termine del contratto di trasferimento della gestione dell'azienda, non avviene con il rilascio di nuova autorizzazione, ma per semplice Comunicazione di subingresso.

ATTESO che

il SIAD è sottoposto, dopo l'adozione da parte del Comune, al visto di conformità della competente U.O.D. della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive della Giunta Regionale;

ACCERTATO che

- a) facendo seguito alla predetta nota regionale, il Responsabile SUAP del Comune di Sarno ha inviato, a mezzo pec, alla scrivente U.O.D. la comunicazione acquisita al protocollo n. 0279322 del 03/05/2019, la seguente documentazione;
 - Deliberazione di C.C. n. 25/2019;
 - N. 3 TAVOLE GRAFICHE individuate dalle TAV. 1a, 1c e 1d;
 - Planimetria dei piani sovracomunali TAV. 1.1.1 Piano Territoriale Regionale, con le relative NTA;
 - Planimetria dei piani sovracomunali TAV. 1.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno con le relative NTA);
 - Relazione giustificativa delle scelte operate;
 - Norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;
 - Tavola Zonizzazione esistente PUC;
 - Tavola, quadro di unione, localizzazione delle previsioni commerciali di vendita;
 - Tavola perimetrazione centro storico;
 - Norme di attuazione SIAD;
 - Regolamento.

RITENUTO che

per le motivazioni che precedono ed ampiamente esposte nella parte "constatato", sussistono le condizioni per concedere il Visto di conformità ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, al SIAD del Comune di Sarno approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 15/03/2018 e successiva n. 25 del 05/04/2019;

VISTI:

- a) la Legge Regionale n. 1/2014;
- b) la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

DECRETA

1. per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di rilasciare **il Visto di conformità** ex art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014, allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) del Comune di Sarno approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 15/03/2018 e successiva n. 25 del 05/04/2019;
2. di trasmettere il presente decreto:
 - 2.1 al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC;**
 - 2.2 al Comune di Sarno.

Michele Granatiero

